

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GLI ULTIMI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FEROLETO ANTICO CZ VIA 24
MAGGIO 38

Numero REA: CZ - 145030

Codice fiscale: 01939000798

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

-----S T A T U T O-----	
---TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ---	
----- <u>Articolo 1</u> -----	
E' costituita la società cooperativa sociale denominata: "SO-	
Cietà Cooperativa Sociale Ultimi", con sede in Feroletto Antico	
(Catanzaro). Potranno essere istituite sedi secondarie, suc-	
cursali, filiali, agenzie o rappresentanze.-----	
----- <u>Articolo 2</u> -----	
La società Cooperativa avrà la durata di anni trenta dal 26	
ottobre 2023 e potrà essere prorogata con deliberazione	
dell'assemblea straordinaria dei soci.-----	
Alla società Cooperativa si applicano le norme sulla società a	
responsabilità limitata nei limiti previsti dall'art. 2519	
C.C.-----	
----- <u>Articolo 3</u> -----	
La società cooperativa sociale, senza finalità speculative, si	
propone la realizzazione di servizi socialmente utili e di so-	
lidarietà e l'integrazione lavorativa di persone socialmente	
svantaggiate attraverso la gestione di attività produttive e	
di servizi.-----	
La società cooperativa svolge le attività previste sia alla	
lettera a) che alla lettera b) dell'art. I della Legge 8 no-	
vembre 1991 n. 381, nella osservanza delle regole gestionali	
previste dal ministero del lavoro. Nello scopo sociale sono	
comprese le seguenti iniziative e attività:-----	
- 1 -	

ALLEGATO "A"
N. 11547 del Repertorio
N. 9337 della Raccomanda

3 di 23

	9) Gestione di corsi e progetti di formazione professionale,	
	con particolare attenzione a soggetti in condizione di svan-	
	taggio sociale;-----	
	10) Produzione ed erogazione di beni e servizi nei campi	
	dell'arte, della cultura, dello spettacolo e dell'informazio-	
	ne, dell'animazione e formazione sociale, del tempo libero e	
	dello sport;-----	
	11) Erogazione di servizi nell'area dell'editoria, dell'infor-	
	matica e della telematica;-----	
	12) Attività di manutenzione, imbiancatura ed altri lavori di-	
	versi in appartamenti, uffici e stabili civili;-----	
	13) Pulizia e custodia di stabili civili ed industriali;-----	
	14) Traslochi e attività di facchinaggio;	
	15) Servizi di piccola e media distribuzione: autotrasporto di	
	merci per conto terzi, servizi di pony express, consegna a do-	
	micilio;-----	
	16) Raccolta e sgombero di rifiuti solidi urbani;-----	
	17) Riciclaggio rifiuti e riqualificazione ambientale;-----	
	18) Attività artigianali varie, produzione, lavorazione e com-	
	mercializzazione di manufatti in genere.-----	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	affine e connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare ed industriale come attività	
	comunque non prevalente e per il miglior conseguimento	
	- 3 -	

	dell'oggetto sociale consentite dalla legge e necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.-----	
	La cooperativa potrà per i propri scopi richiedere contributi	
	e finanziamenti pubblici ad Enti Locali, Regionali, allo Stato	
	e alla Comunità Europea, secondo quanto previsto dalle norma-	
	tive vigenti, nonché stipulare convenzioni ed accordi di natu-	
	ra imprenditoriale per lo svolgimento di attività a carattere	
	di inserimento lavorativo.-----	
	Su delibera degli organi competenti potrà aderire alle asso-	
	ciazioni nazionali e provinciali di categoria e ad altri orga-	
	nismi ed associazioni che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche, di lavoro o di servizio, nonché aderire e pro-	
	muovere consorzi con tali soggetti.-----	
	-----TITOLO 2 - SOCI-----	
	----- <u>Articolo 4</u> -----	
	II numero dei soci è illimitato ma non inferiore a quello Sta-	
	bilito dalla legge.-----	
	Possono essere soci i cittadini di ambo sessi che intendono	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Possono es-	
	sere ammessi soci volontari in numero non superiore alla metà	
	del numero complessivo di tutti i soci, che prestino la loro	
	attività gratuitamente ai quali può essere corrisposto soltan-	
	to il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documen-	
	tate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per	
	- 4 -	

	la totalità dei soci.-----	
	E' tassativamente esclusa l'ammissione a soci degli interme-	
	diari o degli esercenti in proprio o chi vi abbia interessenze	
	dirette, di attività commerciali della stessa materia di	
	quella della cooperativa sociale.-----	
	Per il perseguimento degli scopi sociali e culturali possono	
	essere ammessi a soci della cooperativa persone giuridiche co-	
	munque costituite, nonché Enti Associazioni, Sindacati non a-	
	venti personalità giuridica, in tal caso la qualità di socio è	
	assunta da una fisica che dichiara di intervenire in nome del	
	proprio rappresentato, ma i rapporti tra essi non hanno effet-	
	to verso la cooperativa sociale né il mandante può vantare di-	
	ritti né assumere gli obblighi propri dei soci.-----	
	----- <u>Articolo 5</u> -----	
	Chi intende essere ammesso a socio dovrà presentare al Consi-	
	glio di Amministrazione domanda scritta contenente:-----	
	1) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita-	
	2) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;-----	
	3) ammontare della quota che si impegna a sottoscrivere, che	
	non dovrà, comunque essere inferiore né superiore al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge e neppure inferiore al	
	limite stabilito nel Regolamento sociale;	
	4) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed Alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----	
	Le persone giuridiche debbono indicare la denominazione, la	
	- 5 -	

	sede, la durata, l'oggetto dell'attività sociale, la qualità	
	di colui che sottoscrive la domanda (devono dare in visione	
	copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ed allega-	
	re copia della delibera di adesione, emessa dall'organo compe-	
	tente). Le persone fisiche che aderiscono in nome di Enti,	
	sindacati od associazioni muniti di personalità giuridica, de-	
	vonno rispettare le prescrizioni stabilite sia per le persone	
	fisiche che per le persone giuridiche.	
	II Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'art. 4 e la inesistenza delle cause di in-	
	compatibilità detto Articolo indicate, delibera sulla domanda.	
	Nel caso di non accoglimento della domanda, il Consiglio di	
	Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e	
	comunicarla all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. La de-	
	libera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata, nel	
	libro dei soci della cooperativa dopo che da parte del nuovo	
	ammesso sia stato effettuato il relativo versamento.-----	
	----- <u>Articolo 6</u> -----	
	I soci dovranno sottoscrivere la quota sociale di cui al comma	
	3) del precedente art. 5, essi sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;-----	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali.-	
	I soci possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di	
	- 6 -	

Amministrazione:-----

- utilizzare le attività ed i servizi della cooperativa socia-
le;-----

- partecipare con voto alle assemblee ed essere eletti alle
cariche sociali.-----

Tutte le comunicazioni che la società cooperativa sociale ef-
fettua al socio, si considerano legalmente avvenute e ricevute
quando sono state indirizzate all'ultimo domicilio indicato
dal Socio.-----

-----Articolo 7-----

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad
altre società cooperative che perseguano identici scopi socia-
li ed esplichino una attività concorrente, nonché, senza, e-
spresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare
lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi
oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, sociale.

-----Articolo 8-----

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusio-
ne o causa di morte.-----

-----Articolo 9-----

Oltre ai casi previsti dalla legge, il recesso, comunicato con
lettera raccomandata, è consentito al Socio che non si trovi
più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi so-
ciali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare i mo-
tivi che, a norma della legge e del presente Statuto legitti-

mino recesso. II recesso diventa operativo con la chiusura
dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in ca-
so contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo ai
sensi dell'art. 2532 C.C.-----

Articolo 10

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione
nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti
di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di in-
compatibilità previste dal precedente art. 4) oppure nel caso
che non sia più in possesso dei previsti requisiti di ammis-
sione. La decadenza diventa operativa negli stessi termini
previsti per l'esclusione.

Articolo 11

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione
confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,
dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-
tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-
no la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ri-
cadano nelle ipotesi di cui al successivo punto e);-----
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-
mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-
ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa
sociale;-----
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-

bilità previste dall'art.7;-----

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o
contraria agli interessi sociali;-----

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-
tabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'
art.1455 c.c. e/o leggi successive;-----

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per
reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

g) quando, senza giustificato motivo, accertato del consiglio
di Amministrazione n si rende assente, per ere volte consec-
utive, dalla partecipazione alle Assemblee;-----

h) che in qualunque modo arrechi danni gravi all' economia e
all' attività della cooperativa.-----

-----Articolo 12-----

Le deliberazioni adottate in materia di recesso, decadenza ed
esclusione debbono essere comunicate mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i
soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti assunti dal
Consiglio di Amministrazione saranno regolate secondo le leggi
vigenti in materia.-----

-----Articolo 13-----

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto diritto al
rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versa-
te, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,

	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato. Il paga-	
	mento salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperati-	
	va sociale fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credi-	
	to liquido, dovrà essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.-----	
	----- <u>Articolo 14</u> -----	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata matura nella misura	
	e con le modalità previste nel precedente Articolo. I soci de-	
	ceduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro	
	180 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenu-	
	to operativo, mediante lettera raccomandata. Gli eredi del so-	
	cio decaduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota atto notorio dal quale risulti chi	
	sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato alla ri-	
	scossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimbor-	
	so nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.-----	
	----- <u>Articolo 15</u> -----	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata matura nella misura	
	e con le modalità previste nel precedente Articolo. I soci re-	
	- 10 -	

	ceduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro	
	180 (centoottanta) giorni dalla data di approvazione del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo, mediante lettera raccomandata.	
	Gli eredi del socio decaduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà ri-	
	chiesto rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva	
	legale.-----	
	-----TITOLO 3 - CAPITALE SOCIALE, GESTIONE SOCIALE-----	
	----- <u>Articolo 16</u> -----	
	Il capitale sociale è costituito:-----	
	a) dal capitale sociale dei soci t che è variabile ed è forma-	
	to da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nomi-	
	nale di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero);-----	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 17 del presente statuto e con le quo-	
	te eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----	
	c) da ogni altro fondo di riserva previsto dalla legge o co-	
	stituito per volontà dell'assemblea, o per lasciti, donazioni	
	ecc.-----	
	- 11 -	

	----- <u>Articolo 17</u> -----	
	Il capitale sociale è costituito da quote che sono sempre no-	
	minative e non possono essere sottoposte a pegno o ad altri	
	vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio	
	di Amministrazione.-----	
	----- <u>Articolo 18</u> -----	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. A fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio che deve essere	
	presentato a II assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio. Qualunque sia l'ammontare del fondo	
	di riserva legale deve essere a questa destinata almeno il 30%	
	(trenta per cento) degli utili netti annuali. Una quota degli	
	utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nel-	
	la misura e con le modalità previste dalla legge.-----	
	La cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'art.	
	2514 del Codice Civile.-----	
	È vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato.-----	
	È vietata la remunerazione di strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a, due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.----	
	- 12 -	

È vietata la distribuzione delle riserve tra i soci, è obbligatoria la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto sopra previsto, la destinazione degli utili non assegnati assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. -----

A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazione dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.---

-----TITOLO 4 - ORGANI SOCIALI-----

-----Articolo 19-----

Sono organi della società:-----

- a) l'assemblea dei Soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Presidente; -----

d) il Collegio dei Sindaci.-----

-----Articolo 20-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, Esse sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o avviso affisso nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dall'adunanza. Nella convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno, il luogo che potrà essere diverso dalla sede sociale purché in Italia e la data della prima e della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.-----

-----Articolo 21-----

L'Assemblea ordinaria:-----

- 1) approva il bilancio;-----
 - 2) determina il sovrapprezzo per l'ammissione dei nuovi soci;-----
 - 3) elegge, determinandone il numero, gli Amministratori ed i Sindaci ed elegge il Presidente del Collegio Sindacale;-----
 - 4) determina la retribuzione annua dei sindaci ed eventualmente degli amministratori;-----
 - 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
 - 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.-----
- Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno; entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio

sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne abbia fatto richiesta per iscritto, a mezzo raccomandata con A.R.,-- con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di richiesta.-----

-----Articolo 22-----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.-----

-----Articolo 23-----

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza relativa. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o delegata della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favore-

vole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

-----Articolo 24-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.-----

-----Articolo 25-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.--

II socio ha diritto ad esprimere un solo voto, a prescindere dall'entità del conferimento sottoscritto. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, che abbia diritto al voto e mediante delega scritta; ogni delegato non può rappresentare un numero di superiore a due. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate agli atti della società. Le persone giuridiche partecipano alle Assemblee a mezzo loro legale rappresentante che può con delega scritta, delegare la rappresentanza nell'assemblea ad altro socio, persona fisica o altro ente socio.-----

-----Articolo 26-----

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza dal Vice-presidente o, in mancanza, di persona eletta dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due o più scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.-----

-----Articolo 27-----

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti tra i soci.---

Il consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.-----

I consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori. Spetta al consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente qualora non via abbia provveduto l'assemblea dei soci al primo atto della nomina. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni e poteri ad uno degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo, stabilendone la durata e la natura. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla nomina dei direttori, dei vice-direttori, dei direttori e dei comitati di redazione di pubblicazioni edita a cura della Cooperativa Sociale rapporti

contrattuali con dipendenti di iniziative editoriali e giornalistiche saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione della società cooperativa sociale. Per le convocazioni, la validità, le votazioni ed il funzionamento dell'ufficio di presidenza, si applicano le norme stabilite per il Consiglio di Amministrazione, ma i termini di convocazione sono ridotti a tre giorni.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale o in luogo diverso purchè in Italia, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. La convocazione, contenente gli argomenti da trattare, è fatta a mezzo lettera, da spedirsi a non meno di tre giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti, con consegna a mano, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne Siano informati un giorno prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può anche determinare la periodicità delle proprie riunioni. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa sociale.

Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro,

ed a titolo esemplificativo:-----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;----

b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;-----

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;----

d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;-----

e) deliberare su tutte le materie di cui all'art. 3) del presente Statuto;-----

f) la determinazione, a norma dell'art. 2389 c.c. e/o leggi successive, di eventuali compensi agli amministratori investiti di particolari incarichi, nonchè ai componenti l'ufficio di presidenza;

g) la sostituzione, a norma dell'art. 2386 c.c. e/o leggi successive, degli amministratori che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;

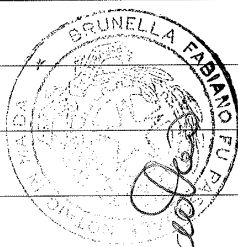
h) assumere e licenziare il personale, direttori e i dipendenti in genere, determinandone le mansioni e le retribuzioni;---

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.-----

-----Articolo 30-----

II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Presidente perciò è autorizzato ad effettuare pagamenti o riscossioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo, da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha la facoltà di nominare avvocati procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, congiuntamente o disgiuntamente ad un membro del Consiglio di Amministrazione nonché a dipendenti e/o soci della Società. In caso di assenza di impedimento del presidente, tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente.-----



Francesca Brunella Fabiano

-----TITOLO 5 - COLLEGIO SINDACALE-----

-----Articolo 31-----

La nomina del Collegio Sindacale può essere effettuata dall'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, mentre la nomina dello stesso è obbligatoria se il capitale sociale risulti essere pari o superiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del Collegio Sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435bis del Codice civile. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, l'assemblea dei soci, all'atto della nomina, provvederà pure alla nomina del presidente del collegio stesso.-----

Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.----

Al Collegio Sindacale, oltre alla funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 e seguenti del c.c. è attribuito il controllo contabile della società qualora tutti i suoi componenti risultino essere iscritti nell'apposito Albo tenuto presso il Ministero della Giustizia.-----

-----TITOLO 6 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 32-----

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della società cooperativa sociale dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci. In caso di cessazione della Cooperativa Sociale, l'eventuale residuo di liquidazione, dedotto dal capitale sociale effettivamente versato, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

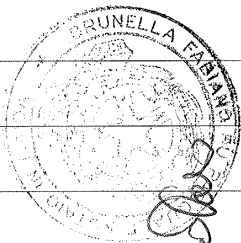
-----TITOLO 7 - DISPOSIZIONI-----

-----Articolo 33-----

Il funzionamento della società cooperativa sociale ed i rapporti interni tra soci, possono essere regolati da un Regolamento Interno proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.-----

-----Articolo 34-----

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statu-
to, si richiamano le norme del codice civile e delle leggi
speciali in materia di cooperazione.-----



Handwritten signature of Brunella Fabiani, written vertically.